Decreto legge 14 giugno 2014 n. 90

Art. 50

 Ufficio per il processo

 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art.

16-septies e' inserito il seguente:

 «Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine di

garantire la ragionevole durata del processo, attraverso

l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu'

efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i

tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per

il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di

coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo

a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la

formazione professionale ***(( dei laureati ))*** a norma dell'art. 37,

comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi'

parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di

appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo

costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui

agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12.

 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della

giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione

alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse

disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».

 ***(( 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di***

***concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono***

***determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a***

***legislazione vigente, il numero nonche' i criteri per***

***l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio***

***formativo di cui all'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio***

***2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio***

***2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte***

***dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di***

***merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. ))***

 ***(( 2. All'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

 ***a) al comma 1:***

 ***1) dopo le parole: «i tribunali ordinari,» sono inserite le***

***seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;***

 ***2) il secondo periodo e' soppresso;***

 ***b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:***

 ***«11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del***

***comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato***

***ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,***

***n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo***

***idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo***

***svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso***

***l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito***

***di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del***

***tirocinio». ))***

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo dell'art. 37, comma 11, del citato

 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 :

 "11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

 Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle

 finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in

 quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma

 10, primo periodo, per essere destinate, in via

 prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura

 ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella

 prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici

 giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato

 il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma

 dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.

 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da

 completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa

 di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto

 formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A

 decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di

 euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione

 del personale amministrativo appartenente agli uffici

 giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al

 comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.

 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

 n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici

 giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo

 periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate

 per le assunzioni del personale di magistratura

 ordinaria.".

 Si riporta il testo dell'art. 73 del citato

 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla

 presente legge:

 "Art. 73. - Formazione presso gli uffici giudiziari.

 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso

 di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di

 onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera

 g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano

 riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto

 costituzionale, diritto privato, diritto processuale

 civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto

 processuale penale, diritto del lavoro e diritto

 amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore

 a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',

 possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un

 periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di

 appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di

 primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di

 sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata

 complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi

 requisiti, possono accedere a un periodo di formazione

 teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il

 Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che

 consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La

 Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di

 Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e

 delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage

 formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento

 presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la

 Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di

 Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di

 Bolzano.

 2. Quando non e' possibile avviare al periodo di

 formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui

 al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media

 degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore

 eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo

 periodo si attribuisce preferenza ai corsi di

 perfezionamento in materie giuridiche successivi alla

 laurea.

 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma

 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con

 allegata documentazione comprovante il possesso dei

 requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli

 articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'

 essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,

 di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze

 dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di

 Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il

 Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e

 la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi

 Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o

 piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato

 che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'

 necessario assicurare la continuita' della formazione, a un

 magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi

 assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle

 ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi

 affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della

 giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni

 strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi

 informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria

 assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali

 informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'

 autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.

 Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione

 il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo

 ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'

 dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di

 magistrato formatore e' considerata ai fini della

 valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma

 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'

 ai fini del conferimento di incarichi direttivi e

 semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato

 formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei

 laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa

 non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui

 al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.

 186, e successive modificazioni, ne' ai fini del

 conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto

 comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non

 spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo

 svolgimento dell'attivita' formativa.

 5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto

 la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli

 obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,

 alle informazioni e alle notizie acquisite durante il

 periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto

 su quanto appreso in ragione della loro attivita' e

 astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi

 ai corsi di formazione decentrata organizzati per i

 magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione

 decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con

 cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono

 indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola

 superiore della magistratura. I laureati ammessi a

 partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso

 il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia

 amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali

 Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di

 Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di

 Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal

 Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

 5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo

 stage e' condotta in collaborazione con i consigli

 dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di

 specializzazione per le professioni legali, secondo le

 modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli

 stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla

 pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le

 professioni legali.

 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli

 processuali, partecipano alle udienze del processo, anche

 non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di

 consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;

 non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai

 procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di

 interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i

 fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato

 presso il quale svolgono il tirocinio.

 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare

 attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si

 svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle

 fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei

 procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato

 formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico

 professionale.

 8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun

 compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di

 lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali

 e assicurativi.

 8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi

 del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura

 non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti

 della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del

 decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il

 Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di

 natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare

 delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di

 cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle

 risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),

 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,

 con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i

 requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui

 al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione

 economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni

 erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio

 universitario, nonche' i termini e le modalita' di

 presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

 9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal

 capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato

 formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il

 venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai

 possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'

 dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,

 nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine

 giudiziario.

 10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad

 altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il

 tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di

 notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di

 specializzazione per le professioni legali, purche' con

 modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata

 formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per

 l'accesso alla professione forense non impedisce

 all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di

 esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato

 formatore.

 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello

 stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e

 la trasmette al capo dell'ufficio.

 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a

 norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al

 concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del

 decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive

 modificazioni. Costituisce, altresi', titolo idoneo per

 l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo

 svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi

 presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i

 requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato

 l'esito positivo del tirocinio.

 12. ".

 13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di

 notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente

 articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del

 compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'

 valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza

 dei corsi della scuola di specializzazione per le

 professioni legali, fermo il superamento delle verifiche

 intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16

 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

 14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di

 preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del

 decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della

 giustizia, dall'amministrazione della giustizia

 amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i

 concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato

 l'esito positivo del periodo di formazione costituisce

 titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.

 15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di

 preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e

 a vice procuratore onorario.

 16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,

 dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:

 «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica

 anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage

 presso gli uffici giudiziari.».

 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni

 caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche

 mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla

 base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli

 uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni

 del presente articolo.

 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente

 articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.

 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono

 tenere conto delle domande presentate dai soggetti in

 possesso dei requisiti di cui al comma 1.

 19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici

 della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del

 comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto

 presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

 20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere

 presentata prima del decorso del termine di trenta giorni

 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

 del presente decreto.".